



Determinazione Dirigenziale n° 610 del 20 MAR 2015

Oggetto: liquidazione fattura relativa al 5° rateo - canone Trimestrale (periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014) del contratto di manutenzione e assistenza tecnica triennale, tipo Full Risk, per Autoclavi Sterilizzatrici marca Cisa in uso presso le S.O. dei PP.OO. S. Barbara e CTO di Iglesias. Importo complessivo € 1.781,20. - Ditta CISA spa. - CIG Z560532B82.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

PREMESSO che, con deliberazione n. 1319 del 17.09.2012, l'Azienda ha disposto l'affidamento alla ditta Cisa S.p.A., del contratto di manutenzione e assistenza tecnica, triennale tipo full risk, per n.2 autoclavi sterilizzatrici Cisa mod 6464H/2P/E/TS/SV matr. 8242 e mod 6412/H/1P//EV/TS/SV matr. 19799, in dotazione ai blocchi operatori dei PP.OO. S. Barbara e C.T.O. di Iglesias;

PRESO ATTO che il personale di questa struttura ha attivato le procedure preordinate per l'affidamento del servizio manutentivo;

che la durata del contratto di manutenzione e assistenza tecnica triennale è stabilita con decorrenza dal 01.04.2012;

CONSIDERATO che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n° 1319 del 17.09.2012 è stato acquisito il codice - C.I.G. Z560532B82;

DATO ATTO che, come da offerta n° 042428 del 23/07/12, per la manutenzione e assistenza tecnica delle autoclavi in parola, oltre alla manutenzione straordinaria, sono previsti n. 2 interventi di manutenzione preventiva programmata, a cadenza semestrale, determinando un costo annuale del servizio pari ad € 5.840,00 e complessivo, per l'intero triennio di € 17.520,00 i.v.a di legge esclusa;

PRESO ATTO che con atto notarile repertorio n. 6095, raccolta n. 4105 del 26/06/2014, a rogito Notaio Dott.^{ssa} Daniela Cupini, Notaio in Roma, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, inviato tramite mail il 06/03/2015 dalla società Cisa Service s.r.l. all'Ufficio di Ingegneria Clinica dell'ASL n. 7 Carbonia, allegata al presente atto, la società Cisa



S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), Via Pontina Km 28, iscritta presso il registro delle imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale n. 01248660464, R.E.A. n. 674357, ha concesso in affitto, con decorrenza dal 01/07/2014, alla società Cisa Service S.r.l., Via Veneto, n. 32, 35020 Due Carrare (PD), iscritta presso il registro delle Imprese di Padova, numero di iscrizione e codice fiscale C.F./P.iva 01439370287, R.E.A. n. 243175, l'intero ramo d'azienda, con tutti gli assets di riferimento, il Know-how e tutto il personale. Pertanto dal 01/07/2014 la società Cisa Service s.r.l. è subentrata alla società Cisa S.p.A. alle medesime condizioni economiche e contrattuali;

VISTA

la nota del 30/06/2014 della società Cisa Service S.r.l., ricevuta dall'ASL n. 7 Carbonia in data 10/03/2015 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nella quale si comunica la concessione in affitto da parte della società Cisa S.p.a. del ramo d'azienda, con tutti gli assets di riferimento, il Know-how e tutto il personale, alla società Cisa Service s.r.l., e si specifica inoltre che la fatturazione afferente i servizi e le attività svolti fino a tutto il 30 giugno 2014, resterà di competenza della concedente società Cisa S.p.A., mentre la fatturazione delle prestazioni eseguite a partire dal 01 Luglio 2014 sarà effettuata da Cisa Service S.r.l.;

CONSIDERATO

quanto esposto sopra, si procede alla liquidazione del canone semestrale contrattualmente previsto, relativo al periodo Aprile – Settembre 2014, del contratto di manutenzione e assistenza tecnica, per n.2 autoclavi sterilizzatrici marca Cisa mod 6464H/2P/E/TS/SV matr. 8242 e mod 6412/H/1P//EV/TS/SV matr. 19799, in dotazione ai blocchi operatori dei PP.OO. S. Barbara e C.T.O. di Iglesias, con le seguenti modalità:

- Canone trimestre: Aprile – Giugno 2014, viene liquidato in favore della società Cisa S.p.A. con il presente atto;
- Canone trimestre: Luglio – Settembre 2014, verrà liquidato in favore della società Cisa Service s.r.l. con altro successivo apposito atto;

VISTA

la fattura n. ASS / 640 del 21/07/2014 di € 1.781,20, iva al 22% compresa, relativa al trimestre Aprile – Giugno 2014, emessa dalla società Cisa S.p.A ed allegata al presente atto,

VERIFICATA

la regolare esecuzione degli interventi tecnici programmati, come dai rapporti di intervento, agli atti dell'Ufficio di Staff addetto alla funzioni di Ingegneria Clinica;

la regolarità della fattura n. ASS/ 640 del 21/07/2014 di € 1.781,20 della Ditta CISA spa di cui € 1.460,00 per servizi ed € 321,20 per i.v.a. di legge al 22%, relativa al canone trimestrale (5° rateo) periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014;



DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. ASS/ 640 del 21/07/2014 di € 1.781,20, di cui € 1.460,00 per servizi ed € 321,20 per i.v.a. di legge al 22%, in favore della Ditta Cisa S.p.A. via Pontina Km 28 - 00040 - Pomezia (Roma), relativa al canone trimestrale (5° rateo) del contratto di manutenzione e assistenza tecnica, periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014, per n.2 autoclavi sterilizzatrici marca Cisa mod 6464H/2P/E/TS/SV matr. 8242 e mod. 6412/H/1P//EV/TS/SV matr. 19799, in dotazione ai blocchi operatori dei PP.OO. S. Barbara e C.T.O. di Iglesias;
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione ed il pagamento della spesa sul codice 0507020101 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate), ripartite sui centri di costo: n. 10531702 (Blocco Operatorio S.O. P.O. S. Barbara - Iglesias) € 1.159,00, e n. 10531703 (Blocco Operatorio S.O. P.O. C.T.O.- Iglesias) € 622,20, e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca



Dott. Federico Marini



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 610 del 20 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 20 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella

sezione Archivio Determinazioni del sito

www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



Giulio Mura

SERVIZIO BILANCIO Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 e 414/2007 n. 1160/C/2010 e n. 753/2014.

Allegati n. 04



THE INFECTION CONTROL SYSTEM

Sc. A. C. D. M.

Asp. B. C.



service

Pomezia, 30.06.2014

ASL 7
Prot. 2015/5434 del 10/03/2015 ore 09,55
Mitt.: CISA SERVICE
Ass.: Servizio Requisiti e Gestione Patr...
Class.: 1.9.2. Fase.: 2 del 2015



Spett.le
Azienda Sanitaria Locale n.7 Carbonia
Via Dalmazia, 7
09013 Carbonia (CA)

Inviato via Pec all'indirizzo :
protocollo@pec.aslcarbonia.it

Oggetto: Affitto ramo di azienda "Assistenza Tecnica"

Ci preghiamo comunicarvi che con atto a rogito Notaio Dott.ssa Daniela Cupini del 26 giugno 2014, la società Cisa Spa corrente in Pomezia Via Pontina Km 28, ha concesso in affitto alla società

CISA Service S.r.l.
Via Veneto n.32
35020 Due Carrare (PD)
p.i. 01439370287

All. 01

l'intero ramo di azienda, con tutti gli assets di riferimento, il know-how e tutto il personale.

Pertanto, con decorrenza dal 1° luglio 2014 la società CISA SERVICE S.r.l. subentrerà, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, nel contratto di manutenzione e assistenza tecnica triennale tipo Full Risk per autoclavi di sterilizzazione marca Cisa riferimento Vs. delibera n.1319 del 17.09.2012.

La società affittuaria Cisa Service Srl è in possesso di tutti i requisiti di qualificazione ai sensi delle normative vigenti come indicato nelle dichiarazioni allegate e garantirà i servizi di assistenza tecnica senza soluzione di continuità attraverso il medesimo personale ed alle stesse condizioni contrattuali già in vigore con voi.

La fatturazione afferente i servizi e le attività svolti fino a tutto il 30 giugno 2014 resterà di competenza della concedente CISA S.p.A..

La fatturazione delle prestazioni eseguite a partire dal 1° luglio 2014 sarà effettuata da CISA SERVICE S.r.l.

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi precisazione e/o chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

CISA S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Alessandro Giunta

CISA SERVICE S.r.l.
Amministratore Delegato
Alberto Sebastiano Minoia

Allegati: Allegato 1 "Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06"
Allegato 2 "Dichiarazione ai sensi dell'art. 38 comma b), c), d) ed m-ter) del D. Lgs. n. 163/06"
Allegato 3 "Dichiarazione art.3 della Legge n.136/2010 Tracciabilità dei movimenti finanziari"
Allegato 4 "Dichiarazione ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. n.187/91"

1/1



Leggi Componi Cerca Rubrica Cartelle Impostazioni Area Utente Aiuto Esci

ingegneriaclinica@aslcarbonia.it

- Ritorna a Inbox
- Rispondi
- Rispondi a tutti
- Inoltra
- Cancella
- Rubrica Contatti
- Stampa
- Visualizza Headers
- Avanti
- Precedente

Da: "Cisa Service srl" <segreteria@cisaservice.com>

Posta Inviata: ven 6/03/15 9:58

A: <ingegneriaclinica@aslcarbonia.it>

Priorità: Normale

Oggetto: ATTO NOTARILE

Tipo: Testo Con Allegati

Allegati: 3753Originale Notarile.pdf 80.8 kb

C.A FEDERICO MARINI

Buongiorno,
come accordi invio l'atto notarile originale...

All. 02

Se avesse bisogno di qualsiasi altra informazione siamo a disposizione.

Saluti

Chiara Giona
Amministrazione e ufficio del personale



CISA Service srl
Via Veneto, 32
35020 Due Carrare (PD)
P.IVA 01439370287

Tel 049/9125991
Fax 049/9125992
Mobile 349 2374988
Mail segreteria@cisaservice.com

<http://cisaservice.com>

**ATTENZIONE: Questo documento è indirizzato esclusivamente al destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di "privacy" e ne è proibita l'utilizzazione da parte di altri soggetti. Se dovesse aver ricevuto per errore questo messaggio, La preghiamo cortesemente di contattare il mittente al più presto e di cancellarlo immediatamente dopo. Grazie.*

DISCLAIMER: Confidentiality Notice - This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone or by e-mail and destroy all copies and delete them from your computer system. Thank you.

3753Originale Notarile.pdf 80.8 kb

Stai utilizzando **142,05MB** di **500MB** (**28,41%**).

©2009 Regione Autonoma delle Sardegna

Repertorio N. 6095

Raccolta N. 4105

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO AZIENDALE

(nel seguito denominato il "Contratto")

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni fine ed effetto di legge tra:

- GIUNTA Alessandro, nato a Camaiore (LU) il 18 aprile 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- **"CISA SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA CISA S.P.A."**, con sede in Pomezia (RM), Via Pontina n. Km.28, capitale sociale Euro 17.750.000,00 (diciassettemilionisettecentocinquantamila virgola zerozero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 01248660464, R.E.A. n. 674357, munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2014;

(nel seguito denominata "Cisa" o "Concedente")

e

- MINOIA Alberto Sebastiano, nato a Sesto San Giovanni il 28 febbraio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Amministratore Delegato della società:

- **"CISA SERVICE S.R.L."**, con sede in Due Carrare (PD), Via Veneto n. 32, capitale sociale Euro 544.200,00 (cinquecentoquarantaquattromiladuecento virgola zerozero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Padova, numero di iscrizione e codice fiscale 01439370287, R.E.A. n. 243175, munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2013;

(nel seguito denominata la "Affittuaria" o "Cisa Service") (entrambe nel seguito denominate, singolarmente, "Parte" o, collettivamente, "Parti");

PREMESSO CHE

(A) "CISA S.P.A." è attiva nel settore della produzione e commercializzazione delle macchine, degli impianti e delle tecnologie per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione in ambito ospedaliero e industriale (cosiddetto settore Healthcare, comparto Infection Control);

(B) "CISA SERVICE S.R.L." opera, a propria volta, nel settore della manutenzione di macchinari per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione in ambito ospedaliero e industriale;

(C) l'organizzazione industriale della Concedente comprende anche la titolarità del Ramo Aziendale (così come di seguito definito) dedicato allo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica, situato presso il complesso immobiliare di proprietà di Cisa, in Pomezia, Via Pontina km 28;

(D) nei primi mesi del 2011, anche a causa del progressivo

acuirsi della fase congiunturale negativa iniziata con il manifestarsi (nel secondo semestre 2008) delle note turbolenze sui mercati finanziari internazionali, Cisa ha iniziato ad attraversare una fase di crisi, per superare la quale è stato predisposto un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) l.f. (nel seguito denominato anche "Piano di Risanamento") e avviata una trattativa per la ristrutturazione dell'esposizione debitoria verso il ceto bancario, trattativa conclusasi all'inizio di febbraio 2012, con la sottoscrizione di una convenzione attuativa del Piano di Risanamento (nel seguito denominata anche "Convenzione Bancaria");

(E) successivamente alla sottoscrizione della Convenzione Bancaria - a causa, in primo luogo, dei problemi finanziari correlati a gravi ritardi nell'incasso dei corrispettivi previsti da una importantissima commessa per il Ministero della Salute iracheno e allo slittamento nella riattivazione delle linee di credito prevista dalla Convenzione Bancaria medesima - Cisa ha visto ulteriormente deteriorarsi la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria; in ragione di ciò, la Concedente - a seguito dell'accertata impossibilità di conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria ed il riequilibrio della propria situazione finanziaria - ha deciso di richiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

(F) in vista della procedura concordataria, la Concedente, in data 4 luglio 2013, ha già affittato a "Cisa Production S.r.l." il ramo aziendale della Concedente dedicato allo svolgimento delle attività di progettazione, disegno e produzione, comprensivo delle funzioni "Direzione Produzione", "Ufficio Tecnico", "Refitting (montaggio/produzione)", nonché di "Ricerca & Sviluppo";

(G) in data 8 luglio 2013, la Concedente ha depositato un ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f. e, con provvedimento del 17/19 luglio 2013, il Tribunale di Velletri ha concesso a Cisa un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione del piano, della proposta piano e della ulteriore documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f., termine poi prorogato (su istanza di Cisa) di ulteriori 60 (sessanta) giorni;

(H) in ragione della sopra menzionata situazione di crisi nonché dei riflessi normativi correlati all'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, Cisa non è in grado di ottenere il rinnovo dei contratti di assistenza tecnica già in essere con i clienti e prossimi alla scadenza, nonché di partecipare alle gare di appalto di prossima indizione per l'affidamento di nuovi contratti;

(I) in questo contesto la Concedente ha ritenuto essenziale l'individuazione di un soggetto interessato a

condurre in affitto il Ramo Aziendale (come di seguito definito), onde fare sì che, in tal modo, venga garantita la necessaria continuità operativa nell'assistenza tecnica, che permetterà la migliore salvaguardia dell'avviamento commerciale di Cisa e, di riflesso, delle ragioni dei creditori della stessa;

(J) L'Affittuaria - preso atto delle premesse che precedono e considerate, in particolare, la situazione economica e la condizione giuridica in cui attualmente si trova la Concedente - ha dichiarato il proprio interesse a prendere in affitto il Ramo Aziendale (come di seguito definito), ritenendo così di evitare la diminuzione di valore dei beni materiali ed immateriali che compongono il Ramo Aziendale (come di seguito definito); in vista della presentazione del piano concordatario di Cisa, in data 30 gennaio 2014, l'Affittuaria ha presentato una proposta irrevocabile di acquisto del Ramo Aziendale (come di seguito definito), con efficacia sospensivamente condizionata all'avvenuta omologa del Concordato Preventivo (come di seguito definito) entro il 30 giugno 2015;

(K) L'Affittuaria ha altresì dichiarato e garantito alla Concedente, di disporre delle caratteristiche tecniche e organizzative idonee a consentirle di gestire il Ramo Aziendale (come di seguito definito) nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla peculiare attività cui lo stesso è destinato;

(L) come risulta dalla documentazione di cui all'allegato "A", è stata regolarmente già esperita la procedura di consultazione sindacale relativa all'operazione oggetto del presente Contratto (come di seguito definito), in ottemperanza delle prescrizioni dell'art. 47 della legge 428/1990 s.m.i.;

(M) con provvedimento in data 21 Maggio 2014, il Tribunale di Velletri ha autorizzato Cisa alla sottoscrizione del Contratto (come di seguito definito) ai sensi delle applicabili disposizioni della legge fallimentare.

Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante ed essenziale delle pattuizioni che seguono, tra le Parti sopra individuate, si stipula e si conviene quanto segue:

1. **DEFINIZIONI**

Nel presente Contratto, come di seguito definito, ai termini seguenti con la lettera maiuscola vengono attribuiti i rispettivi significati di seguito indicati:

"**Allegati**" indica l'insieme degli allegati al presente Contratto identificati alle lettere da "A" a "H".

"**Concordato Preventivo**" indica la procedura di concordato preventivo ex art. 161 l.f. alla quale Cisa ha chiesto l'ammissione.

"**Contratti Attivi e Passivi**" indica l'insieme dei contratti di assistenza tecnica in corso con clienti e di quelli con fornitori identificati nell'Allegato "B".

"**Contratto**" indica il presente contratto di affitto del Ramo Aziendale.

"**Data di Efficacia**" indica il 1° Luglio 2014.

"**Dipendenti**" indica i n. 24 (ventiquattro) dipendenti e 3 collaboratori a progetto individuati nell'Allegato "C", i cui contratti di lavoro saranno trasferiti in capo all'Affittuaria a decorrere dalla Data di Efficacia.

"**Diritti di Proprietà Industriale**" indica il knowhow (quali disegni meccanici, schemi idraulici, schemi pneumatici, schemi elettrici, manuali d'uso), i marchi, i segni distintivi dell'impresa, il software (di proprietà e/o acquisito in licenza da terzi), e gli altri diritti di proprietà industriale meglio identificati nell'Allegato "D".

"**Giorno/i**" indica ogni giorno non festivo o, comunque, ogni giorno di apertura al pubblico degli Istituti di Credito sulla piazza di Milano.

"**Immobilizzazioni Materiali**" indica l'elenco degli arredi e degli altri beni mobili facenti parte del Ramo Aziendale di cui all'Allegato "E".

"**Ramo Aziendale**" indica il ramo aziendale di proprietà della Concedente dedicato allo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e costituito all'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, meglio individuati negli allegati al, e negli articoli del, presente Contratto e che, inter alia, comprende: (a) i segni distintivi dell'impresa, il software (di proprietà e/o acquisito in licenza da terzi), nonché il know-how relativo all'attività imprenditoriale esercitata da Cisa cui è destinato il Ramo Aziendale di cui ai Diritti di Proprietà Industriale; (b) i rapporti di lavoro con i Dipendenti; (c) il godimento di parte del bene immobile di proprietà di Cisa così come individuato nel catasto fabbricati del Comune di Pomezia al foglio 9, particella 179, categoria D/7 e dalla stessa utilizzata per l'esercizio dell'attività imprenditoriale cui è destinato il Ramo Aziendale e rappresentata dall'area individuata come Ufficio Assistenza Clienti e Ufficio Assistenza [della superficie di metri quadrati 60 (sessanta)] (così come identificata nella planimetria di cui all'Allegato f); (d) gli arredi e gli altri beni mobili di cui alle Immobilizzazioni Materiali; (e) i Contratti Attivi e Passivi; (f) tutte le concessioni, certificazioni, autorizzazioni, licenze amministrative, domande e ogni altro titolo o diritto abilitativo e/o autorizzativo afferente l'attività imprenditoriale di assistenza tecnica svolta da Cisa ed idonea a garantirne il funzionamento; (g) tutti i documenti ed il materiale su supporto cartaceo e/o digitale e/o informatico relativi all'attività imprenditoriale di assistenza tecnica svolta da Cisa (ivi compresi gli elenchi fornitori nonché gli archivi); (h) tutti gli altri beni materiali ed immateriali nonché rapporti giuridici che concorrono a comporre il Ramo Aziendale di proprietà della Concedente e oggetto del Contratto.

"**Omologa**" indica il decreto emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 l.f., con il quale il Tribunale competente ha omologato il Concordato Preventivo.

4/14

"Magazzino Centrale" indica le componenti del magazzino centrale della Società afferenti al ramo d'azienda oggetto del presente Contratto di Affitto e valorizzate secondo il prezzario qui unito sub Allegato "G".

"Ricambistica Viaggiante" indica i pezzi e il materiale di ricambio in dotazione al personale tecnico della Società quantificati come previsto al successivo art. 7.5 (sette.cinque) e valorizzati secondo il prezzario qui unito sub Allegato G.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto e con decorrenza a partire dalla Data di Efficacia, Cisa concede in affitto alla Cisa Service, che accetta, per la durata prevista al successivo articolo 8 (otto), il Ramo Aziendale nello stato di fatto e diritto in cui lo stesso attualmente si trova, ben noto e accettato senza riserve dall'Affittuaria.

2.2 E' escluso dal Ramo Aziendale tutto ciò che non è espressamente individuato nel presente Contratto e negli Allegati, come facente parte del Ramo Aziendale medesimo. In particolare, devono intendersi esclusi dal Ramo Aziendale i crediti e debiti esistenti in capo alla Concedente alla Data di Efficacia, crediti e debiti che resteranno rispettivamente a favore e a carico della stessa, così come previsto al successivo articolo 9 (nove).

3. CONSEGNA DEL RAMO AZIENDALE

3.1 La consegna del Ramo Aziendale all'Affittuaria avverrà alla Data di Efficacia alla presenza di un rappresentante di ciascuna delle Parti, previa verifica in contraddittorio della conformità del Ramo Aziendale consegnato rispetto agli Allegati e sottoscrizione del relativo verbale da parte dei rappresentanti delle Parti medesimi.

4. OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIA

4.1 L'Affittuaria si obbliga a:

- (i) gestire il Ramo Aziendale (inclusa la manutenzione ordinaria) senza modificarne la destinazione, in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e delle dotazioni;
- (ii) costituire, per il periodo di durata dell'affitto ai sensi dell'articolo 8 (otto), adeguata copertura assicurativa a tutela del patrimonio di beni che compongono il Ramo Aziendale;
- (iii) sostenere od adempiere agli oneri o spese i cui fatti genetici siano successivi alla Data di Efficacia e il cui mancato sostenimento o adempimento potrebbe compromettere (a) il regolare svolgimento delle attività imprenditoriali in funzione del quale è organizzato il Ramo Aziendale, nonché (b) la consistenza e/o funzionalità del Ramo Aziendale;
- (iv) non porre in essere atti illeciti che possano pregiudicare l'attuale stato delle eventuali licenze e/o autorizzazioni rilasciate da qualunque pubblica amministrazione ai fini dello svolgimento dell'attività propria del Ramo Aziendale;
- (v) consentire alla Concedente di controllare la corretta

5/14

gestione e lo stato di conservazione del Ramo Aziendale e, pertanto, consentire, con eventuali costi ed oneri a carico della Concedente medesima e secondo modalità ed entro limiti tali da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività operativa, l'accesso al Ramo Aziendale stesso per effettuare eventuali sopralluoghi a mezzo di tecnici o incaricati, previo preavviso scritto da comunicarsi all'Affittuaria con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo;

(vi) restituire alla Concedente, alla scadenza del Contratto, il Ramo Aziendale in uno stato di normale efficienza operativa, così come ricevuto dall'Affittuaria, salvo il deterioramento derivante dall'uso. Della restituzione si dovrà dare atto con verbale redatto in contraddittorio tra le Parti;

(vii) rimborsare alla Concedente, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, le spese per utenze che questa dovesse essere tenuta ad anticipare, fino al subentro dell'Affittuaria nei relativi contratti.

4.2 E' fatto divieto all'Affittuaria di concedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Concedente, sotto qualsiasi forma e qualsiasi titolo (ivi compreso il subaffitto), il godimento o il possesso dell'intero Ramo Aziendale o di singole parti di esso, nonché cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto. E', altresì, fatto divieto all'Affittuaria di concedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Concedente, il godimento o il possesso di singoli cespiti che compongono il Ramo Aziendale, ferma la responsabilità dell'Affittuaria medesima riguardo alla custodia e corretto utilizzo dei cespiti affidati a terzi, pur con il consenso della Concedente.

4.3 Qualora l'Affittuaria ritenga che alcuni cespiti facenti parte del Ramo Aziendale non siano più utili al processo produttivo e/o stiano divenendo tecnologicamente obsoleti, la stessa potrà - anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4.2 (quattro.due), e al fine di non pregiudicare il valore del loro realizzo - procedere all'alienazione degli stessi, subordinatamente all'ottenimento da parte della Concedente (nel rispetto delle previsioni della normativa fallimentare eventualmente applicabile) di un'autorizzazione scritta alla cessione. Ai fini dell'ottenimento della suddetta autorizzazione, l'Affittuaria provvederà a comunicare preventivamente alla Concedente i beni che intende dismettere, specificando altresì le ragioni che consigliano la cessione ed il previsto valore di realizzo. Il netto ricavo di tali vendite dovrà essere corrisposto alla Concedente entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto incasso del corrispettivo dell'alienazione.

4.4 L'eventuale apporto di cespiti nuovi da parte dell'Affittuaria potrà avvenire senza bisogno di autorizzazione da parte della Concedente (purché ciò non determini onere alcuno a carico di quest'ultima); resta inteso che questi beni rimarranno di proprietà esclusiva dell'Affittuaria, che avrà

6/14

diritto di asportarli a sua cura e spese in qualsiasi momento. Qualora l'acquisto di beni nuovi:

(i) avvenga a seguito dell'ottenimento di un'autorizzazione scritta da parte della Concedente (nel rispetto delle previsioni della normativa fallimentare eventualmente applicabile); e

(ii) sia giustificato dalla sostituzione di beni non più idonei all'uso a cui sono preposti;

in caso di cessazione del contratto di affitto per qualsiasi motivo - salvo che per inadempimento dell'Affittuaria - i beni in questione potranno essere oggetto di riacquisto da parte della Concedente al costo sostenuto dall'Affittuaria medesima, al netto della relativa quota di ammortamento che rimarrà a carico di quest'ultima.

5. GLI OBBLIGHI DELLA CONCEDENTE

5.1 La Concedente è obbligata a consegnare all'Affittuaria, secondo le modalità previste all'articolo 3 (tre) che precede, il Ramo Aziendale, nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso attualmente si trova, che l'Affittuaria dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna.

5.2 La Concedente si obbliga a compiere (limitatamente a quanto di propria competenza) tutti gli adempimenti richiesti dalle norme di legge affinché l'Affittuaria possa gestire il Ramo Aziendale. In particolare, la Concedente si impegna a prestare la propria collaborazione affinché le licenze e le autorizzazioni amministrative relative al Ramo Aziendale vengano trasferite all'Affittuaria.

6. DIPENDENTI

6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, con decorrenza dalla Data di Efficacia, i rapporti di lavoro dei Dipendenti addetti al Ramo Aziendale oggetto del presente Contratto, così come dettagliatamente individuati nell'elenco di cui all'Allegato "C", saranno trasferiti e quindi proseguiranno, alle medesime condizioni economiche e normative attualmente in vigore, con Cisa Service.

6.2 Fermo restando quanto previsto all'art. 2112 cod. civ., le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le eventuali competenze dei Dipendenti (il cui rapporto di lavoro, per effetto del presente Contratto, passerà in capo all'Affittuaria) maturate a qualsiasi titolo sino alla Data di Efficacia e non ancora erogate dalla Concedente resteranno comunque ad esclusivo carico della Concedente medesima. Pertanto, le Parti convengono, altresì, che - laddove, per qualsivoglia ragione, l'Affittuaria dovesse effettuare qualunque pagamento, in favore dei predetti Dipendenti, di eventuali competenze (nulla escluso, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, TFR, indennità ferie non godute, ROL, 13ma e 14ma, ecc.) maturate nel periodo antecedente la Data di Efficacia - detti pagamenti, previa autorizzazione dei competenti organi del Concordato Preventivo, dovranno essere

7/14

immediatamente restituiti da Cisa a Cisa Service e ciò, ove possibile, preliminarmente mediante compensazione diretta con gli importi dovuti dalla Affittuaria alla Concedente ai sensi del presente Contratto o, in alternativa, mediante pagamento diretto. Resta inteso, inoltre, che - ove taluni dei titoli di credito dei lavoratori passati alle dipendenze dell'Affittuaria in forza del presente Contratto siano da considerarsi "frazionabili" e quindi, anche in quota/parte, debbano essere necessariamente (o per previsione di Legge o per indicazione degli organi del Concordato Preventivo) inseriti nel "passivo concordatario" - Cisa Service, ove per una qualsiasi ragione debba corrispondere e corrisponda l'intero ammontare di tali crediti e quindi anche la quota/parte di competenza di Cisa, essa Cisa Service si surrognerà automaticamente nel diritto di credito del lavoratore interessato.

6.3 Alla cessazione (per qualsivoglia causa) del Contratto, i Dipendenti ritorneranno in carico alla Concedente, la quale in tal senso si obbliga sin da ora. Cisa Service, al momento della risoluzione del Contratto, dovrà corrispondere a Cisa la quota di TFR maturato (e non corrisposto) dai Dipendenti nel periodo di efficacia del Contratto. Fermo restando che tutto quanto maturato in virtù del rapporto di lavoro dei Dipendenti durante il periodo di efficacia del Contratto è e sarà a esclusivo carico dell'Affittuaria, le Parti convengono che al momento della risoluzione del Contratto (per qualsiasi causa) Cisa Service dovrà fornire evidenza scritta a Cisa di aver perfettamente adempiuto ad ogni pagamento, nulla escluso, derivante dai predetti rapporti di lavoro intercorsi con i Dipendenti.

7. SUBENTRO NEI CONTRATTI - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE - RICAMBISTICA

7.1 L'Affittuaria subentrerà, alla Data di Efficacia, nei Contratti Attivi e Passivi e, in aggiunta a questi ultimi, nei soli contratti che riterrà utili o necessari per il buon funzionamento del Ramo Aziendale, inclusi quelli di somministrazione di pubbliche utenze e di assicurazione. Detti ulteriori contratti verranno identificati dall'Affittuaria, con la cooperazione secondo buona fede della Concedente, nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla Data di Efficacia.

7.2 Le Parti convengono che:

- i) la Concedente fornirà la propria collaborazione all'Affittuaria in relazione al subentro di quest'ultima nelle trattative (già avviate da Cisa) per il rinnovo dei contratti di assistenza tecnica trasferiti in capo a Cisa Service (e ricompresi tra i Contratti Attivi e Passivi);
- ii) laddove Cisa, in relazione ai contratti di assistenza tecnica trasferiti in capo a Cisa Service, abbia già fatturato e incassato dai clienti corrispettivi per prestazioni da rendere successivamente alla Data di Efficacia, l'Affittuaria avrà diritto ai necessari conguagli a proprio favore;

8/14

iii) laddove Cisa, in relazione ai contratti/ordini in essere con i fornitori trasferiti in capo a Cisa Service, abbia già effettuato pagamenti per forniture da ricevere successivamente alla Data di Efficacia, l'Affittuaria sarà tenuta ad effettuare i necessari conguagli a favore di Cisa (fermo restando che le relative consegne di materiale saranno effettuate a favore di Cisa Service);

iv) Cisa Service provvederà ad effettuare gli interventi di assistenza tecnica presso i clienti della Concedente necessari per adempiere agli obblighi di garanzia, installazione e/o montaggio relativamente alle macchine vendute ai clienti medesimi (ivi inclusi gli interventi da eseguirsi in esecuzione dei Contratti indicati come "Garanzia" nella colonna "Tipologia contratto" nell'Allegato "B" al presente contratto), il tutto a fronte del riconoscimento da parte di Cisa a Cisa Service di un corrispettivo determinato ai termini e alle condizioni indicate nell'Allegato "H". Gli interventi in garanzia dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Concedente Cisa S.p.a.

7.3 Cisa concede all'Affittuaria licenza d'uso dei Diritti di Proprietà Industriale per tutto il periodo di durata dell'affitto del Ramo Aziendale. La licenza d'uso in questione si intende concessa esclusivamente in relazione al Ramo Aziendale, per cui l'Affittuaria non potrà utilizzare i predetti Diritti di Proprietà Industriale per attività diverse da (o estranee a) quelle svolte nell'esercizio delle attività imprenditoriali cui è destinato il Ramo Aziendale.

7.4 Nel corso del Contratto l'Affittuaria avrà la facoltà di acquistare i beni costituenti il Magazzino Centrale ai prezzi unitari risultanti dall'Allegato "G". Le Parti convengono che l'Affittuaria pagherà alla Concedente i corrispettivi dovuti per i beni costituenti il Magazzino Centrale sulla base dei quantitativi via via prelevati, così come mensilmente verificati in contraddittorio tra le Parti. Il relativo pagamento avrà luogo entro la fine del mese successivo a quello in cui i prelievi saranno stati effettuati. L'Affittuaria viene costituita custode del Magazzino Centrale e si farà carico di tutte le operazioni di movimentazione della stessa, provvedendo a tenere separati i beni successivamente acquistati per lo svolgimento della propria attività da quelli di proprietà della Concedente.

7.5 Le Parti convengono che, alla Data di Efficacia, l'Affittuaria acquisterà dalla Concedente tutti i beni costituenti la Ricambistica Viaggiante ai prezzi unitari risultanti dall'Allegato "G", previa verifica delle consistenze fisiche svolta in contraddittorio tra le Parti da svolgersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla Data di Efficacia. Cisa Service pagherà alla Concedente il corrispettivo complessivo della Ricambistica Viaggiante, che sarà determinato (con applicazione dei prezzi unitari risultanti dall'Allegato "G") in base alle consistenze fisiche riscontrate, in due tranche di pari importo da versare, rispettivamente, entro 90 (novanta) e 180

(centoottanta) giorni dalla Data di Efficacia.

8. CORRISPETTIVO E DURATA DELL'AFFITTO

8.1 A titolo di corrispettivo per l'affitto del Ramo Aziendale, l'Affittuaria dovrà corrispondere alla Concedente un canone mensile pari ad Euro 9.000,00 (novemila virgola zerozero), oltre IVA se dovuta (nel seguito denominato il "Canone").

8.2 L'Affittuaria dovrà pagare il Canone, in via anticipata, entro il quinto giorno di ciascun mese al domicilio della Concedente, così come individuato all'articolo 14.3 (quattordici.tre) .

8.3 In caso di mancato pagamento del Canone alle scadenze e/o comunque nei termini sopra indicati, l'Affittuaria si intenderà automaticamente costituita in mora senza bisogno di intimazione alcuna e dovrà corrispondere alla Concedente, oltre agli importi scaduti e non pagati, gli interessi, nella misura di cui al d. lgs. 231 del 2002, ed ogni spesa conseguente e accessoria. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo a quello nel quale il pagamento non eseguito avrebbe dovuto essere effettuato.

8.4 In aggiunta al Canone, per tutta la durata del presente Contratto, l'Affittuaria dovrà corrispondere alla Concedente una royalty a fronte di ogni nuovo contratto acquisito da Cisa Service (ivi compresi i casi di rinnovo di contratti già in essere alla Data di Efficacia) della stessa tipologia e dagli stessi clienti che hanno stipulato con la Concedente i Contratti di Assistenza Tecnica in Corso (nel seguito denominati, rispettivamente, "Royalty" e "Nuovi Contratti"). Le Parti convengono che l'ammontare della Royalty sarà determinato in misura pari al 3,5% (tre virgola cinque per cento) del fatturato mensile generato dai Nuovi Contratti stipulati da Cisa Service. Il pagamento alla Concedente delle Royalties dovrà essere effettuato dall'Affittuaria entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni trimestre solare, con riguardo alle Royalties maturate a fronte dei Nuovi Contratti sottoscritti nel trimestre immediatamente precedente.

8.5 Entro 5 (cinque) giorni dalla Data di Efficacia l'Affittuaria verserà alla Concedente, a titolo di acconto sui canoni previsti al precedente articolo 8.1 (otto.uno) e sulle Royalties, l'importo di Euro 180.000,00 (centoottantamila virgola zerozero) mediante bonifico sul c/c intestato a Cisa IBAN n. IT 27 W 05104 22001 CC0470000628 SWIFT BPLZIT3V.

8.6 Ferme le previsioni del successivo articolo 11 (undici), il Contratto entrerà in vigore alla Data di Efficacia e terminerà il 30 giugno 2017.

9. DISCIPLINA DEI DEBITI E DEI CREDITI

9.1 Tutti i debiti (ivi compresi quelli per imposte e tasse) e i crediti afferenti il Ramo Aziendale - laddove maturati fino alla Data di Efficacia e non espressamente indicati negli Allegati - saranno rispettivamente a carico ed a favore della

10/14

Concedente, con totale esonero dell'Affittuaria da qualsivoglia obbligazione, passività o responsabilità al riguardo. Gli eventuali pagamenti di debiti della Concedente, relativi al periodo anteriore alla Data di Efficacia, cui l'Affittuaria risulti costretta a far fronte in relazione a disposizioni di legge inderogabili, ovvero quale unico mezzo per salvaguardare la continuità aziendale, saranno oggetto di compensazione con qualsiasi credito vantato dalla Concedente nei confronti dell'Affittuaria (nel rispetto delle previsioni della normativa fallimentare eventualmente applicabile).

9.2 Saranno, invece, totalmente a beneficio ed a carico dell'Affittuaria i crediti ed i debiti afferenti il Ramo Aziendale e dipendenti da fatti genetici successivi alla Data di Efficacia.

10. **GARANZIE A CARICO DELLA CONCEDENTE**

10.1 L'Affittuaria viene immessa nel godimento del Ramo Aziendale con le seguenti garanzie da parte della Concedente:

(a) la Concedente dichiara e garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, licenze e concessioni amministrative necessari per condurre l'attività imprenditoriale cui è destinato il Ramo Aziendale;

(b) la Concedente dichiara e garantisce (i) di avere la piena e libera titolarità del Ramo Aziendale e dei beni che lo compongono; nonché (ii) l'inesistenza di obbligazioni, gravami, anche pignorati o ipotecari, vincoli, impegni o oneri maturandi o maturati, relativi al Ramo Aziendale, diversi da quelli indicati nel Contratto e nei suoi Allegati.

10.2 Nessun'altra garanzia diversa da quella prevista dal presente articolo farà carico alla Concedente (neppure con riferimento all'assenso delle controparti contrattuali di Cisa in merito al trasferimento dei Contratti Attivi e Passivi in capo a Cisa Service).

11. **SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONTRATTO**

11.1 L'Affittuaria avrà diritto di recedere anticipatamente dal presente Contratto qualora:

(i) si sia verificata la mancata approvazione del Concordato Preventivo da parte della maggioranza dei creditori prevista ai sensi di legge; e/o

(ii) sia stata disposta la revoca ai sensi dell'articolo 173 l.f. dell'ammissione di Cisa al Concordato Preventivo; e/o

(iii) sia stata disposta la risoluzione o l'annullamento ai sensi dell'articolo 186 l.f. del Concordato Preventivo.

11.2 Il Contratto potrà essere risolto dalla Concedente ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei casi in cui l'Affittuaria si rendesse inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste a suo carico negli articoli 4.1 (i), (ii), (iii) e (iv), 4.2, 6.1, 8.2, 8.4 e 8.5.

11.3 Le Parti convengono espressamente che la Concedente avrà il diritto di recedere ad nutum dal presente Contratto in qualsiasi momento laddove a ciò richiesta dagli organi della

11/14

procedura concorsuale cui la Concedente medesima sia sottoposta. Fermo quanto precede, le Parti convengono che, per i 24 mesi successivi all'avvenuto esercizio del diritto di recesso, alla Cisa Service spetterà comunque il diritto di prelazione per l'acquisto del Ramo Aziendale agli stessi patti, termini e condizioni che fossero proposti alla Concedente dal terzo interessato a rendersi cessionario del Ramo Aziendale.

11.4 Il recesso dal, e la risoluzione del, Contratto ai sensi delle disposizioni che precedono dovrà essere richiesto dalla Parte che ne ha interesse a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata all'altra Parte.

12. ESONERO DA RESPONSABILITA'

12.1 L'Affittuaria dichiara di aver preso visione del Ramo Aziendale, in tutte le sue componenti, compresi impianti, manufatti, macchinari, attrezzature, dotazioni, arredi, e di accettarlo; comunque di assumere a proprio rischio e vantaggio i beni aziendali, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, immettendosi nella detenzione del Ramo Aziendale con effetto dalla Data di Efficacia.

12.2 L'Affittuaria dichiara di esonerare espressamente e manlevare la Concedente da qualunque pretesa o azione di terzi, derivante e/o discendente dalla gestione del Ramo Aziendale nel periodo successivo alla Data di Efficacia.

13. COMUNICAZIONI ED ALTRI ADEMPIMENTI

13.1 Successivamente alla sottoscrizione del Contratto, le Parti potranno in essere tempestivamente tutto quanto necessario, utile ed opportuno allo scopo di rendere noto ed efficace nei confronti di terzi il contenuto della disciplina contrattuale qui convenuta, in conformità alla legge e di comune accordo al precipuo scopo di salvaguardare i rapporti con la clientela.

13.2 Le Parti provvederanno, inoltre, al più presto, a fare tutto quanto necessario, utile ed opportuno, e di rispettiva competenza, affinché ogni bene soggetto a registrazione, ed ogni contratto, licenza, autorizzazione, concessione, deposito, cauzione, iscrizione o registrazione venga trasferita o volturata senza ritardo ed in buona o dovuta forma al nome dell'Affittuaria.

13.3 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, telegramma o via telefax o Posta Elettronica Certificata, sempreché indirizzata come segue:

se alla Concedente:

presso la sede legale, all'attenzione del Legale Rappresentante pro tempore in carica, fax 06 9107565, PEC: Cisagroup@pec.cisagroup.it;

se all'Affittuaria:

presso la sede legale, all'attenzione del Legale Rappresentante

12/14

pro tempore in carica, fax 049 9125992, PEC: segreteria@pec.cisaservice.com;

ovvero presso diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra Parte successivamente alla data del presente Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono, altresì, il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

14 MISCELLANEA

14.1 Il Contratto costituisce espressione integrale dell'accordo intervenuto tra le Parti, in ordine alle materie che ne formano oggetto, abrogando e sostituendo ogni diverso accordo o intesa in merito, sia scritto, sia verbale.

14.2 Ogni modifica al Contratto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da o per conto della Parte nei cui confronti la modifica venga invocata.

14.3 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nell'esigere dall'altra l'integrale e tempestivo adempimento ai sensi del Contratto non potranno essere in alcun caso interpretati alla stregua di rinuncia al diritto di pretendere l'integrale adempimento in epoca successiva.

14.4 Qualsiasi clausola o disposizione del Contratto venisse giudicata per qualsiasi motivo invalida o inefficace (in tutto o in parte), qualora dal contesto non risulti essenziale, si reputerà scindibile dal Contratto stesso e da ogni altra clausola o disposizione la cui validità ed efficacia non saranno perciò pregiudicate.

14.5 Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

14.6 I titoli dei paragrafi vengono apposti per mera convenienza e non hanno rilievo interpretativo.

15. REGISTRAZIONE, SPESE E DISPOSIZIONI FISCALI

15.1 Il Contratto verrà registrato nei termini di legge a cura del Notaio che lo autenticherà e a spese dell'Affittuaria.

15.2 Le Parti convengono che gli ammortamenti dei beni facenti parte del Ramo Aziendale concesso in affitto saranno effettuati dalla Concedente.

15.3 Le Parti si danno atto che il valore dell'affitto del Ramo Aziendale è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Le Parti dichiarano che la componente immobiliare del ramo di azienda concesso in affitto, ha un valore inferiore alla metà del valore complessivo del ramo di azienda stesso.

15.4 Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese relative all'assistenza dei propri professionisti.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

16.2 Il Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità,

13/14

interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà esclusivamente quello di Roma.

La presente scrittura verrà conservata agli atti del Notaio che ne autenticerà le firme, il quale resta autorizzato a rilasciarne copia a chiunque gliene faccia richiesta.

Firmato in originale: Alessandro Giunta, Minoia Alberto Sebastiano

Repertorio n. 6095

Raccolta n. 4105

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritta Dottoressa Daniela Cupini, Notaio in Roma, con studio in Via Giovanni Battista Morgagni n. 19, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, previa lettura da me data alle parti della scrittura privata sopra estesa e di quanto allegato,

certifico che

- GIUNTA Alessandro, nato a Camaione (LU) il 18 aprile 1964, domiciliato per la carica ove appresso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- **"CISA SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA CISA S.P.A."**, con sede in Pomezia (RM), Via Pontina n. Km.28, capitale sociale Euro 17.750.000,00 (diciassettemilionisettecentocinquantamila virgola zerozero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 01248660464, R.E.A. n. 674357, munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2014;

- MINOIA Alberto Sebastiano, nato a Sesto San Giovanni il 28 febbraio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, quale Amministratore Delegato della società:

- **"CISA SERVICE S.R.L."**, con sede in Due Carrare (PD), Via Veneto n. 32, capitale sociale Euro 544.200,00 (cinquecentoquarantaquattromiladuecento virgola zerozero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Padova, numero di iscrizione e codice fiscale 01439370287, R.E.A. n. 243175, munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2013, previa ammonizione fatta da me Notaio in ordine alla responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno firmato in mia presenza, in calce ed a margine dei fogli intermedi della scrittura che precede e di quanto allegato, alle ore diciotto e cinquanta minuti.

In Pomezia (RM), Via Pontina Km 28,
li, ventisei giugno duemilaquattordici
Firmato in originale: Daniela Cupini

14/14



THE INSPECTION CONTROL SYSTEM



CISA S.p.A.

00040 Pomezia (Roma) - Via Pontina Km.28
 Tel. 0039.06.911437.1 r.a. - Uff.Ass. 0039.06.9122288
 Fax 0039.06.9107565 - E-mail:d.vendite@cisagroup.it
 Cod. Fisc. 01248660464 - Partita IVA 03531371007
 Cod. Intracom. IT 03531371007
 C.C.I.A.A. Roma 674357 - Reg. Soc. Roma 2654/89
 www.cisagroup.it
 Cap. Sociale € 17.750.000 I.V.
 www.cisagroup.it/site/cis_company_codice_etico.asp

Spettabile
AZIENDA U.S.L. N.7
All. 04
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)
 Italia

TIPO DOCUMENTO
Fattura Cliente Assistenza

FATTURA / DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. N. 472/96)

Doc.Int.

COD. CLIENTE 2295	CODICE FISCALE/PARTITA IVA 02261310920	COMMESSA AS12211	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. DOCUMENTO ASS / 640	DATA DOCUMENTO 21/07/2014	PAGINA 1 / 1
COD. PAGAMENTO A116	DESCRIZIONE PAGAMENTO A - R.D. 60 GG. D.F.	BANCA D'APPOGGIO IBAN:				
LUOGO DESTINAZIONE OSPEDALE S. BARBARA VIA S. LEONARDO, 1			09016 IGLESIAS			
VARIAZIONI						
CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A CURA	PORTO		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	VARIAZIONE%	IMPORTO NETTO	IVA
90CANONE	Ns.Rif: FLAS / 2014 / 577 del : 01/06/2014 Intervento Manutenzione ordinaria su Vs. Impianti di Sterilizzazione Canone: Aprile - Giugno 2014 Vs. Ordine/Delibera n.: 1319 Data Vs. Ordine/Delibera: 17/09/2012 CODICE CIG: Z560532B82 - SEGUE DOCUMENTAZIONE -	Nr	1	1.460,00000		1.460,00	22EC
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO LEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA. SI LIQUIDA PER € <u>1.781,20</u> . DELIBERA N. <u>1319</u> DEL <u>17/09/2012</u> PIANO DEI CONTI <u>056020101</u> CENTRO DI COSTO <u>10531702</u> CARBONIA <u>10531703</u>							
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 21 AGO 2014 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO							

cop 12120
R 9895
br 80129
03/09/14

IMPONIBILE 1.460,00	ALIQUOTA IVA 22 Aliquota 22% Esigibilità Differita	IMPOSTA 321,20	EURO	TOTALE IMPONIBILE 1.460,00	TOTALE DOCUMENTO 1.781,20
				TOTALE IVA 321,20	
FIRMA DEL DESTINATARIO		FIRMA DEL CONDUCENTE		PESO NETTO KG.	TOTALE COLLI
VETTORE(1):			DATA E ORA RITIRO	FIRMA VETTORE	
VETTORE(2):			DATA E ORA RITIRO	FIRMA VETTORE	